	Comune di **SANT'ANGELO LODIGIANO** **Provincia di LODI** **Codice 11086**		**Numero** **9**	**Data** **25/05/2023**
Oggetto: **TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO 2023**				

Originale

Verbale di deliberazione del
COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il 25 Maggio 2023, alle ore 10.00 nella Residenza Municipale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott. Attilio Maria Gabriele CARNABUCI

Con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott.a Antonella CARDAMONE**

Avvalendosi delle attribuzioni di competenza del **CONSIGLIO COMUNALE,** ai sensi ed in conformità dell'articolo 42 del D. Lgs n° 267/2000.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri del Consiglio Comunale

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che "*gli enti locali […] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*";
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d "sganciamento TARI");

PRESO ATTO che con l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";*

RILEVATO inoltre che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022 il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 è stato prorogato al 31 marzo 2023 e che quest'ultimo è stato ulteriormente differito dapprima al 30 aprile 2023 dall'articolo 1 comma 775 della L. 197/2022 e successivamente al 31 maggio con Decreto del Ministero dell'Interno del 19/04/2023;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina

dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]*";

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30.06.2014 (di seguito Regolamento comunale) e successivamente modificato con deliberazione n. 4 del 15.04.2016, n. 47 del 16.12.2017, n. 30 del 20.12.2019, n. 25 del 30.09.2020, n. 17 del 29.06.2021 e con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 18/05/2023;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- la Deliberazione 459/2021/R/Rif emanata in data 26 ottobre 2021 con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;
- la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

VISTO il Piano Finanziario TARI 2022/2025 adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 22 del 20/05/2022;

RILEVATO che la determinazione dei costi efficienti del servizio per l'annualità 2023 è avvenuta in sede di predisposizione del Piano finanziario quadriennale 2022/2025 sulla base dei criteri determinati da ARERA con MTR-2, di cui al punto precedente;

VISTO l'articolo 8.5 della Deliberazione ARERA 363/2021 che prevede quanto segue*: "Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata*

istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2";

VALUTATO di non avvalersi della facoltà di cui al punto precedente in ragione del fatto che l'importo già determinato per l'annualità 2023, contenuto nel PEF 2022 – 2025 approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale sopra richiamata, risulta bastevole alla copertura dei costi del servizio per l'anno in corso;

TENUTO CONTO che l'importo sulla base del quale sono state determinate le tariffe oggetto di approvazione della presente delibera risulta pari ad € 1.432.556,77;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *"Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";*

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che, in ottemperanza all'articolo 4 del D.P.R. 158/1999, lo scrivente ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali rispettivamente nella misura del 69% e del 31%;

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabilito nell'Allegato A alla presente deliberazione);

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 363/2021, art. 7.8 "*Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2*";

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria*

(IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. […] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: "*Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo*";

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 del Regolamento TARI;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: "*15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. […] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente i coefficienti moltiplicatori ex DPR 158/1999 utilizzati ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2023;
2. di approvare, per l'anno 2023 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe TARI esposte di seguito:

Utenze domestiche

(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/N)
1	0,3922	70,8474
2	0,4608	115,7174
3	0,5147	148,7795
4	0,5588	173,1825
5	0,6030	212,5421
6 e >	0,6373	246,3914

Utenze non domestiche

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,6144	1,5580
2	Cinematografi e teatri	0,2981	0,9178
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,5475	1,3881
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,4806	1,2257
5	Stabilimenti balneari	0,3893	0,9858
6	Esposizioni, autosaloni	0,4684	1,1954
7	Alberghi con ristorante	1,0950	2,6213
8	Alberghi senza ristorante	0,6570	1,6770
9	Case di cura e riposo	0,3346	0,8064
10	Ospedali	1,1801	2,6647
11	Uffici e agenzie	1,3870	2,9178
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,5596	1,4258
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,6448	2,4494
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,7908	3,2955
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,6326	1,7374
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,0828	2,7535
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,0828	3,0443
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,7543	2,1076
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,9429	2,1473
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,6691	1,9905
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,7969	2,2209
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,6972	4,4097
23	Mense, birrerie, hamburgherie	4,6414	11,8127
24	Bar, caffè, pasticceria	2,2873	3,9527

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,5086	2,7176
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,1132	2,2757
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,7692	7,6466
28	Ipermercati di generi misti	1,6668	4,2397
29	Banchi di mercato genere alimentari	4,2095	10,7230
30	Discoteche, night club	1,1619	1,5580

3. di approvare la ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica rispettivamente nella misura del 69% e del 31%;
4. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2023:
   - **Acconto** – scadenza 30/09/2023 nella misura del 50% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2023;
   - **Saldo** - scadenza 1/12/2023 nella misura del 50% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2023;
5. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2023;
6. di dare atto che sull'importo del tributo trova applicazione il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del D.L. 30 dicembre 1992 n. 504;
7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Di DICHIARARE con i poteri del Consiglio comunale , il presente atto immediatamente eseguibile

24/05/2023
Maria Carla Cordoni / Ufficio Tributi

Pareri

COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 14**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO 2023**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/05/2023

Il Responsabile di Settore

Cordoni Maria Carla

Parere Contabile

Ufficio Contabilita e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/05/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Cordoni Maria Carla

Letto, confermato e sottoscritto,

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott.Attilio Maria Gabriele CARNABUCI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.a Antonella CARDAMONE